

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4234 del 22/07/2025
Oggetto	Pratica sinadoc n. 41531/2024. DPR n. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'agglomerato (Pecorara) CASE FRACCHIONI (codice agglomerato APC0463) - Comune di ALTA VAL TIDONE per lo scarico di acque reflue urbane, richiesta da IREN ACQUA PIACENZA S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4387 del 22/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

Pratica sinadoc n. 41531/2024.

DPR n. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'agglomerato (Pecorara) CASE FRACCHIONI (codice agglomerato APC0463) - Comune di ALTA VAL TIDONE per lo scarico di acque reflue urbane, richiesta da IREN ACQUA PIACENZA S.R.L.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il DPR 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale";
- la LR n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la DGR n. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- la DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005";
- la DGR n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" ;
- la DGR n. 201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- la DGR n. 569/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- la DGR n. 2153/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- la DGR n. 2338 del 21 dicembre 2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
- la DGR n. 2201 del 18 dicembre 2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";
- la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Visti altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura (ora

Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA.

Tenuto conto che la DGR n. 1795/2016 e la DGR n. 569/2019 all'Allegato 2, specificano che per gli impianti di pubblica utilità la domanda di AUA deve essere presentata ad ARPAE, la quale provvede anche al rilascio dell'atto;

Premesso che:

- con provvedimento D.D. n° 1394 del 06/07/2012 la Provincia di Piacenza ha rilasciato alla società IREN EMILIA S.P.A. (Gestore del SII avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 - C. FISC. e P. IVA 01791490343) l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane per l'agglomerato in oggetto, autorizzazione avente scadenza il 31/12/2014;
- con PEC del 09/12/2013 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n. 75894), l'Unione Valle del Tidone (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Pecorara ora facente parte del Comune di Alta Val Tidone) ha trasmesso l'istanza, prot. EM7228-2013-P del 02/12/2013, con la quale il legale rappresentante della società IREN EMILIA S.P.A. ha presentato la domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'agglomerato di "**Case Fracchioni**" (Codice aggl. **APC0463**) in Comune di Pecorara, ora facente parte del Comune di **Alta Val Tidone**, relativamente al seguente titolo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- con nota del 20/12/2013, prot. n. 78515, la Provincia di Piacenza comunicava alla società IREN EMILIA S.P.A. che, per avviare il procedimento autorizzatorio, era necessario avere "*approvato il progetto funzionale alla realizzazione dell'intervento*" per adeguare l'agglomerato in argomento in quanto la rete fognaria risultava priva di impianto di trattamento;
- dal 01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la società IRETI S.P.A., così come comunicato da IREN EMILIA S.P.A. (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con Prot. n. 75933);
- con nota del 29/04/2016, prot. n. 4297, questa Agenzia ha richiesto alla società IRETI S.P.A. la "*documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento*", come prevista dalla D.G.R. n. 201/2016, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, secondo i tempi di adeguamento previsti dalla Deliberazione medesima;
- con nota del 24/11/2017, prot. n. 14788, questa Agenzia ha sollecitato la società IRETI S.P.A. al riscontro della nota di cui sopra prot. n. 4297/2016;
- con nota del 09/12/2024, prot. n. RT 019108-2024-P (acquisita agli atti Arpae con prot. n. 223879 dell'11/12/2024), la società IRETI S.P.A. ha trasmesso la "*documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento*", come richiesta con la nota sopracitata prot. n. 4297/2016;

Atteso che con nota prot. n. 13533 del 23/01/2025, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto il parere, propedeutico all'adozione del provvedimento in oggetto, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Preso atto che la domanda è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, il Gestore del Servizio Idrico Integrato non necessita di altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto che l'agglomerato di "**Case Fracchioni**" in Comune di **Alta Val Tidone** risulta inserito nella Tabella 8 "*Agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 199 AE, Priorità 3*" della DGR n. 2201/2023 con codice **APC0463**;

Tenuto conto che la DGR n. 201/2016, al punto 7) del deliberato, stabilisce che "*in attesa che ATERSIR ed i Comuni... predispongano ed attuino il Programma degli Interventi, tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto...*", dando altresì disposizioni a tal fine;

Tenuto conto inoltre che nella DGR n. 201/2016 viene indicato che per gli «*Agglomerati con popolazione inferiore ai 200 AE (adeguamento ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR n. 1053/2003) - "Livello priorità 3"*», l'adeguamento debba essere effettuato entro il 31/12/2030;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo, anche coerentemente alle DGR n. 569/2019 e DGR n. 2153/2021, è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) recante protocollo n. 10/07/2025.0049975.U, acquisito agli atti di Arpae con protocollo. n. 125515 dell'11/07/2025, nel quale viene anche esplicitato che *"il manufatto di scarico **non** ricade su sedime demaniale o a meno di 20 m da esso"*;

Ritenuto, in base a quanto previsto dalla DGR n. 201/2016 per gli agglomerati privi di impianto di trattamento adeguato finale, nelle more dell'adeguamento stesso, di dover prevedere prescrizioni tecnico-gestionali ai fini della tutela ambientale;

Accertato che:

- IRETI S.P.A. ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;
- dal 01/01/2025 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la società IREN ACQUA PIACENZA S.R.L., così come comunicato da IRETI S.P.A. (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 07/01/2025, prot. n° RT000041-2025-P (acquisita agli atti Arpae con Prot. n. 2332 in data 08/01/2025), e dalla stessa Società IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. con nota del 15/01/2025, prot. n. AP000065-2025-P (acquisita agli atti Arpae con Prot. n. 8678 in data 16/01/2025);

Vista la nota del 23/01/2025, prot. n. AP000091-2025-P (acquisita agli atti con prot. n. 14681 del 24/01/2025) la società IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. ha richiesto di rilasciare in capo a se stessa tutti i provvedimenti relativi a procedimenti in fase di istruttoria (compreso il procedimento di cui all'oggetto) *"la cui istanza è stata presentata dal precedente gestore del SII"*;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 39/2021, 130/2021, 94/2023 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Su proposta della Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 59/2013, alla società IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. (C.F. 01891040337), con sede legale a Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, nella persona del gestore pro-tempore e in qualità di gestore pubblico del servizio di fognatura dell'agglomerato di **"Case Fracchioni"** (codice aggl. **APC0463**) in Comune di **Alta Val Tidone**, provincia di Piacenza, che comprende il seguente titolo ambientale:

Matrice/Settore ambientale	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e ss.mm.ii., allo scarico (n. 5811001 catasto scarichi) di acque reflue urbane (della rete mista), avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta afferente al Torrente Tidoncello di Merlingo".

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità competente (ARPAE) almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 4) di dare atto che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, concessione per lo scarico in canali di Bonifica, Concessione per occupazione suolo demaniale ecc...;
- 5) di precisare che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 6) di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente settoriale in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 7) di trasmettere la presente determina alla Società IREN ACQUA PIACENZA S.R.L., all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, all'Azienda USL di Piacenza, al Comune di Alta Val Tidone, ad ATERSIR e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Piacenza;
- 8) di dare atto che ARPAE - Servizio Territoriale di Piacenza esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) di fare salvo:
- quanto previsto e prescritto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) con parere prot. n. 10/07/2025.0049975.U, trasmesso anche alla società IREN ACQUA PIACENZA S.R.L.; per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto parere si rimanda alla stessa Agenzia Regionale quale autorità idraulica competente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
 - le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana, dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - che l'Autorità competente possa imporre il rinnovo dell'Autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del DPR n. 59/2013;
- 10) di rendere noto che:
- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 31/01/2025 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Allegato 1 - Scarico dei reflui urbani in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nella domanda ed allegata documentazione sono riportate le informazioni di seguito esposte.

Lo scarico in oggetto (indicato con il n. 5811001) proviene dall'agglomerato di **Case Fracchioni** con carico nominale pari a 54 A.E. (19 residenti e 35 fluttuanti). Il codice agglomerato è **APC0463** come da tabella 8 della DGR n. 2201 del 18/12/2023.

La rete fognaria è di tipo unitario (rete mista), raccoglie i reflui e li recapita nel corpo idrico superficiale "**cunetta afferente al Torrente Tidoncello di Merlingo**", appartenente al bacino idrografico del Torrente Tidone.

Lo scarico è costituito esclusivamente da acque reflue domestiche, al sistema di raccolta non sono allacciati scarichi di acque reflue industriali. Non sono presenti scolmatori di piena, né impianti di trattamento delle acque di prima pioggia.

Dati tecnici rete fognaria

Denominazione agglomerato:	Case Fracchioni (APC0463)
Ubicazione scarico:	Comune di Alta Val Tidone
Corpo idrico recettore:	cunetta afferente al Torrente Tidoncello di Merlingo
Bacino idrografico:	Torrente Tidone

Non è presente impianto di trattamento finale della pubblica fognatura delle acque reflue urbane.

Sono serviti 54 A.E. (19 residenti e 35 fluttuanti).

La planimetria dell'agglomerato è stata acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 223879 dell'11/12/2024.

Prescrizioni:

1. il gestore dovrà adeguare il sistema fognario provvedendo a realizzare l'impianto di trattamento entro il termine stabilito dalla DGR n. 201/2016 ovvero quello stabilito da eventuali e successive normative regionali. Il Gestore dovrà tempestivamente comunicare ad Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza e Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Piacenza, ogni aggiornamento in merito alla progettazione e alla realizzazione del progetto sopra richiamato;
2. in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria, diversi dagli scarichi domestici, si applicano le vigenti disposizioni regionali, in particolare quanto previsto al punto 7 del deliberato della DGR n. 201/2016 e al punto 5 del Capitolo 4 dell'Allegato 1 "*Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*" della medesima Delibera;
3. la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria;
4. deve essere tenuto un apposito Registro, allegando eventuale documentazione, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione, su cui riportare gli interventi di gestione, monitoraggio, manutenzione e controllo della rete fognaria, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti;
5. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA);
6. deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico recettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

7. in caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza e all'Area Prevenzione Ambientale Ovest di Piacenza, al Comune di Alta Val Tidone e altresì ad AUSL di Piacenza, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
8. qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo;
9. eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, conformemente alle vigenti disposizioni di settore.

Si ricorda che:

- *l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- *devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;*
- *lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.